



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 982 del 2013, proposto da:
Societa' Sviluppo Ancona Nord S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, con domicilio eletto presso avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156; rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Calzolaio, con domicilio eletto presso avv. Alessandra Moneta in Ancona, viale della Vittoria, 27;

contro

Comune di Chiaravalle, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tiberi, con domicilio eletto presso avv. Roberto Tiberi in Ancona, corso Garibaldi, 124;
Comune di Chiaravalle Responsabile Area Gestione del Territorio;
Provincia di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Domizio, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amm.ne Prov.le in Ancona, Via Ruggeri, 5;

nei confronti di

Associazione Regionale dei Comuni Marchigiani (Anci Marche), rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Ranci, Pietro Ranci, con domicilio eletto presso avv. Giovanni Ranci in Ancona, corso Garibaldi, 136;

per l'annullamento

A) dell'atto di sospensione del procedimento di approvazione definitiva della variante al Piano di Lottizzazione della Zona PTU2 in adiacenza alla uscita autostradale di Ancona Nord in attesa che venga espletata dai soggetti richiedenti la procedura di screening VAS nelle forme previste dalla normativa vigente;

B) della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione della approvazione definitiva del procedimento di approvazione della variante al Piano di Lottizzazione della Zona PTU2 in adiacenza alla uscita autostradale di Ancona Nord;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chiaravalle e di Provincia di Ancona e di Associazione Regionale dei Comuni Marchigiani (Anci Marche);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, sono stati impugnati gli atti con i quali è stata disposta la sospensione del procedimento di approvazione della variante al piano di lottizzazione della zona PTU2 in adiacenza alla uscita autostradale di Ancona nord.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio la Provincia di Ancona, che, con memorie e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituito in giudizio il Comune di Chiaravalle, che, con memorie e documenti, ha chiesto respingersi il ricorso, vinte le spese.

Si è costituita l'Associazione regionale dei comuni marchigiani (ANCI Marche), che, con memorie e documenti, ha domandato il rigetto del ricorso, vinte le spese. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto, per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

E' illegittima la variante ad un piano di lottizzazione in mancanza di previa valutazione ambientale strategica, ai sensi degli artt. 6, 11 e 12 del codice dell'ambiente, d.lgs. n° 152/2006.

L'art. 6 del d.lgs. n° 152/2006 sottopone a VAS tutti i piani o programmi elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del medesimo decreto legislativo.

L'art. 11, primo comma, del d.lgs. n° 152/2006 stabilisce che la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3 bis;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

Ai sensi dell'art. 11, terzo, quarto e quinto comma, del d.lgs. n° 152/2006, la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

La variante al piano di lottizzazione di cui si controverte determina un incremento del carico urbanistico e contiene opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale, in quanto grandi attrattori di traffico, il che non consente di ritenere configurabile alcuna causa di esonero da VAS.

Sono, quindi, infondate le dedotte doglianze con le quali si lamenta violazione dell'art. 6 del d.lgs. n° 152/2006 e delle disposizioni normative regionali in materia di valutazione ambientale strategica.

Considerato che la fattispecie concreta non può ritenersi sussumibile nell'invocata esenzione concernente la tipologia degli esercizi commerciali, le doglianze con le quali si lamenta violazione della sentenza della Corte costituzionale n° 93/2013 non possono essere accolte.

La formazione di un piano di lottizzazione convenzionata realizza una funzione di pianificazione attuativa degli strumenti urbanistici generali ed una funzione di pianificazione esecutiva di urbanizzazione.

L'area interessata dall'intervento edilizio di cui si controverte è destinata dallo strumento urbanistico generale a zona PTU2, nella quale, ai fini dell'edificazione, è obbligatoria la previa pianificazione attuativa.

Peraltro, nel caso di specie, in cui l'approvazione definitiva del piano di lottizzazione della zona PTU2 è intervenuta in data 28 giugno 2002, stante la disposizione normativa di cui all'art. 17 della legge urbanistica n° 1150/1942, la pianificazione attuativa necessaria per consentire l'attività edificatoria non avrebbe potuto risolversi in una mera variante al piano di lottizzazione, considerato che quest'ultimo, alla data di adozione della delibera n° 77 del 20 maggio 2013, era da ritenersi ormai inefficace per la parte in cui non aveva avuto attuazione.

Per tale ragione, l'espletamento della valutazione ambientale strategica sulla pianificazione attuativa, da adottarsi mediante un nuovo piano, non può ridursi alla mera verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 6, terzo comma, e 11, primo comma, lett. a), del d.lgs. n° 152/2006, concernente le modifiche minori dei piani e dei programmi, soggiacendo piuttosto la fattispecie all'obbligo di previa VAS sancito dal summenzionato secondo comma dell'art. 6 del d.lgs. n° 152/2006.

L'invocato comma 12 dell'art. 16 della L.U. n° 1150/1942 non si attaglia al caso di specie, che non è sussumibile nella causa di esenzione da VAS ivi contemplata, stante il mancato espletamento della VAS in ordine allo strumento urbanistico generale.

Le dedotte doglianze con le quali si lamenta eccesso di potere sono infondate, non potendo ritenersi che la sottoposizione a VAS implichi uno sviamento dall'interesse pubblico al quale l'amministrazione è preposta.

Le doglianze con le quali si lamenta violazione della legge n° 241/1990 e del divieto di aggravio procedimentale sono infondate, considerato che la VAS ha la funzione di valutare la sostenibilità ambientale di una pianificazione di intervento sul territorio e non integra pertanto un mero onere formale o procedimentale.

Il carattere vincolato e doveroso dell'assoggettamento a VAS impone la reiezione delle dedotte doglianze di carenza motivazionale.

Il ricorso dev'essere, quindi, respinto per infondatezza della pretesa azionata in giudizio.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere

Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)